

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CUORE AMICO" CHIOGGIA**

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 - Denominazione e Sede**

E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "**CUORE AMICO**" **CHIOGGIA**, che assumerà, dopo la delibera della Regione Veneto, la forma giuridica di: "**Associazione O.N.L.U.S.**" (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ed utilizzerà tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali.

L'ATTO COSTITUTIVO precede il presente statuto e ne forma parte integrante.

L'Associazione ha sede presso l'Unità operativa di cardiologia della ULSS 14, Ospedale di Chioggia (Venezia).

Nel caso di trasferimento dell'Unità operativa di cardiologia di Chioggia ad altra struttura pubblica, questa organizzazione seguirà logisticamente la stessa struttura, agendo eventualmente in accordo con analoghe associazioni già esistenti nella nuova collocazione.

Potranno essere aperte sedi operative ovunque in Italia e nel mondo.

### **Art. 2 - Statuto**

L'organizzazione di volontariato "Cuore Amico" Chioggia è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11.08.1991 n, 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari predisposto dal primo Consiglio di Amministrazione e le eventuali modifiche successive.

### **Art. 3 - Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

### **Art. 4 - Modificazione dello statuto**

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea adottato con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **Art. 5 - Interpretazione dello statuto**

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle pre-leggi del codice civile.

TITOLO II  
FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

**Art. 6 - Finalità nell'obiettivo**

La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con gli obiettivi:

- di valorizzazione ed assistenza della persona;
- socio-sanitario;
- far conoscere a tutta la popolazione l'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari;
- sensibilizzare il maggior numero di persone ad una maggiore partecipazione ai problemi attinenti il recupero fisico e psicologico dei cardiopatici e diffondere con convegni, incontri e manifestazioni, pubblicazioni e strumenti di comunicazione multimediale, il beneficio della riabilitazione cardiologia;
- istituire borse di studio, concedere contributi o premi finalizzati all'obiettivo di ricerca o studio socio-sanitario. L'assegnazione sarà regolata dal regolamento interno;
- qualsiasi altra forma di iniziative atte a sostenere l'Unità operativa di cardiologia di Chioggia.

L'organizzazione non ha fini di lucro ed è apolitica ed apartitica, tutti i suoi associati dovranno prestare la propria opera gratuitamente, senza alcun scopo di lucro - anche indiretto - ed esclusivamente per fini di solidarietà.

**Art. 7 - Ambito di attuazione delle finalità**

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio dei Comuni di Chioggia e Cavarzere, nella Provincia di Venezia e nella Regione del Veneto ed occorrendo su tutto il territorio italiano od all'estero.

TITOLO III  
GLI ASSOCIATI

**Art. 8 - Ammissione**

Sono Soci dell'organizzazione di volontariato tutte le persone che condividono le finalità dell'associazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

Possono essere Soci dell'Associazione cittadini italiani e stranieri.

L'ammissione dei Soci è deliberata, con parere definitivo ed insindacabile, dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci dell'Associazione si suddividono nelle seguenti categorie:

- FONDATORI: persone fisiche che hanno deliberato la costituzione della presente Associazione;
- ORDINARI: persone fisiche che versino le quote associative stabilite dal Consiglio di Amministrazione anno per anno
- BENEMERITI: persone fisiche che versino le quote associative stabilite, per loro, dal Consiglio di Amministrazione anno per anno;
- SOSTENITORI: persone fisiche che effettuino una contribuzione significativa "una tantum"
- EMERITI: persone fisiche che, pur senza contribuzioni o donazioni, si impegnino, con forme particolari, al sostenimento dell'attività dell'Associazione

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può nominare un **Presidente Onorario** dell'Associazione scegliendolo tra quelle persone e/o soci che si sono particolarmente attivati per dare lustro e credibilità

all'Associazione o che per i loro meriti in campo medico e scientifico si sono adoperati, in tutti i modi, per aiutare le persone colpite da malattie cardiovascolari.  
Il Presidente Onorario non ha alcun potere legale rappresentativo, può partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione senza diritto di voto.

#### **Art. 9 – Diritti del Socio**

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto:

- di eleggere gli organi sociali dell'Associazione (Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri);
- di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione anno per anno.

#### **Art. 10 – Doveri del Socio**

Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).

#### **Art. 11 – Esclusioni**

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o dalle leggi, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con voto segreto a maggioranza assoluta dei suoi membri e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

### TITOLO IV GLI ORGANI SOCIALI

#### **Art. 12 – Organi sociali:** Sono

organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.);
- c) Il Presidente del C.d.A.
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Il Collegio dei Probiviri;
- f) Eventuali Comitati: esecutivo, scientifico, dei volontari ed ogni altro deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

### CAPO I: L'ASSEMBLEA

#### **Art. 13 – Composizione**

L'Assemblea è composta da tutte le categorie di aderenti all'organizzazione iscritti nel "Libro Soci" ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Essa è convocata anche al di fuori della sede sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A. o da un Presidente nominato dai presenti.

## **Art. 14 – Convocazione**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta nel corso dell'esercizio sociale, oppure su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Essa viene convocata mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio oppure mediante affissione nella sede dell'Associazione e/o nell'ambito dell'Unità operativa di cardiologia dell'Ospedale di Chioggia dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione. E' valida anche la comunicazione fatta a mezzo fax, telegramma o consegnata a mano all'associato .

L'avviso di convocazione deve contenere: il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare (ordine del giorno), sia in prima che in seconda convocazione, quest'ultima da tenersi almeno due ore dopo la prima.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

**Ordinaria:** convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni della chiusura dell'esercizio, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

Essa delibera:

- sull'approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo) e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione. In caso di avanzo di gestione esso sarà utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali;
- sull'ammontare dei contributi straordinari dovuti;
- sulla approvazione e modifica del regolamento interno;
- sulla nomina e sul numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- sulla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- sulla nomina del Collegio dei Probiviri;
- sulla nomina di eventuali commissioni, comitati esecutivi, scientifici e culturali proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- su quant' altro demandato per legge e qui non menzionato.

**Straordinaria:** convocata su richiesta di un terzo dei Soci (in regola col pagamento delle quote sociali) che ne fanno richiesta o dalla metà del Consiglio di Amministrazione.

Essa delibera:

- sul trasferimento della sede sociale;
- sulle modifiche dello statuto sociale e/o dell'atto costitutivo;
- sullo scioglimento dell'Associazione di volontariato e devoluzione del suo patrimonio.

## **Art. 15 – Validità dell'Assemblea**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto, in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

## **Art. 16 – Votazione**

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).

### **Art. 17 - Verbalizzazione**

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale - redatto dal Segretario nominato dall'Assemblea - e sottoscritto anche dal Presidente.

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne eventuale copia.

## **Capo II - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 18 - Composizione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, più il Presidente onorario, eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci tra i propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

### **Art. 19 - Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente dell'Associazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i suoi membri, nella prima riunione dopo la nomina del Consiglio da parte dell'Assemblea.

### **Art. 20 - Durata e funzioni**

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica all'inizio per un anno e, successivamente, per un periodo di tre anni e può essere riconfermato in tutto od in parte alla naturale scadenza da parte dell'Assemblea.

Il primo Consiglio di amministrazione dura in carica solo per il 2005.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Esercita tutte le funzioni necessarie all'ordinaria e straordinaria amministrazione, ne predispone il bilancio preventivo, ne effettua la gestione, presenta il rendiconto annuale. Nel suo ambito vengono nominati un Vice Presidente, un Economo ed un Segretario. Definisce il regolamento generale da sottoporre all'Assemblea ordinaria; lo stesso potrà deliberare l'accettazione di beni in comodato gratuito, eventualmente devoluti da terzi, e liberalità, mirate alla ricerca ed alla cura, che saranno assegnate ad un eventuale Comitato scientifico.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti ad eccezione per l'esclusione di Soci per la quale è richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono tenuti regolari verbali sottoscritti dal Segretario oltre che dal Presidente e vengono raccolti e custoditi - a cura del Presidente - presso la sede dell'Associazione, dove possono essere consultati dagli aderenti all'Associazione.

### **CAPO III: IL PRESIDENTE**

#### **Art. 21 - Elezione**

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 22 – Durata**

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni o impossibilità per malattia grave perdurante più di dodici mesi, o stato d'accusa da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 23 – Funzioni**

Ha la rappresentanza legale della Associazione ed esercita i poteri conferitigli dallo statuto e dai regolamenti; promuove e coordina tutta l'attività dell'Associazione, convocandone e presiedendone tutti gli organismi, ad eccezione del Collegio dei Probiviri, dei Revisori dei Conti ed eventuali comitati scientifici; può delegare i membri del Consiglio di amministrazione allo svolgimento temporaneo di mansioni sue proprie ed incarichi speciali.

Può fare tutte le operazioni sui conti correnti intrattenuti presso banche e poste; in assenza del Presidente le suddette operazioni vengono fatte con firma congiunta del Vice-Presidente e dell'Economo.

Sottoscrive i verbali del Consiglio di Amministrazione, e cura che siano custoditi presso la sede dell'Associazione, dove possono essere consultati dagli aderenti.

### **Capo IV – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **Art. 24 – Composizione**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea dei Soci. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti effettivi. Nella prima riunione dopo la nomina provvedono ad eleggere il Presidente ed il Segretario.

#### **Art. 25 – Durata e funzioni**

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica all'inizio per un anno e, successivamente, per un periodo di tre anni e può essere riconfermato nella totalità o parte dei suoi membri.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità e a tal scopo potranno procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo, di revisione e di ispezione. L'ineleggibilità o la decadenza, come anche il funzionamento dell'organo ed i diritti e doveri dei componenti il collegio, sono regolati dagli artt. 2398-2408 codice civile valevoli per le società azionarie.

Delle ispezioni, delle riunioni del Collegio dei Revisori sarà redatto, su apposito libro il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Collegio. Copia del verbale sarà inviata, a cura del Segretario, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## **Capo V – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **Art. 26 – Composizione**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

### **Art. 27 – Durata e funzioni**

Il Collegio dei Probiviri dura in carica all'inizio per un anno e, successivamente, per un periodo di tre anni e può essere riconfermato in tutto od in parte.

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione, se ritenute di rilevante importanza dal Consiglio di Amministrazione, saranno deferite al Collegio dei Probiviri che funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.

Delle eventuali delibere saranno redatti verbali su apposito libro sociale,

## **CAPO VI: - IL COORDINATORE DEL GRUPPO DEI VOLONTARI**

### **Art. 28 – Elezione, durata e funzioni**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno dei Consiglieri quale Coordinatore del Gruppo dei Volontari (Soci attivi). Dura in carica lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione e nel corso del triennio può anche essere sostituito.

Le funzioni del Coordinatore sono quelle di organizzare, programmare l'attività dei volontari che fanno attività nell'Ospedale di Chioggia o partecipano alle manifestazioni esterne all'ambito ospedaliero.

Al Coordinatore, se necessario, può essere affiancato un aiutante scelto tra i Volontari, dura in carica lo stesso periodo del C.d.A. e può anche essere sostituito.

## **CAPO VII – I COMITATI: ESECUTIVO E SCIENTIFICO**

### **Art. 29 – Comitato Esecutivo o di Gestione**

Il Comitato Esecutivo o di Gestione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci. E' composta da tre (3) membri scelti dal Consiglio di Amministrazione fra i Consiglieri eletti dall'Assemblea e/o fra Soci non consiglieri.

Esso dura in carica lo stesso periodo del C.d.A. con mandato revocabile dal Consiglio di Amministrazione e con i poteri determinati all'atto della sua nomina.

Compiti del Comitato sono l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e l'organizzazione delle sue attività, secondo i programmi di lavoro approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Dell'attività del Comitato sarà tenuto un libro verbali del Comitato che sarà portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione nelle periodiche riunioni e da questi approvato.

### **Art. 30 – Comitato Scientifico**

Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato Scientifico ad hoc per la proposizione e l'esame di progetti che determinano eventuali investimenti tecnologici o di

ricerca. La sua nomina deve essere approvata dall'Assemblea ordinaria dei Soci nella prima riunione dopo la nomina.

Il Comitato Scientifico ha una propria gestione all'interno delle direttive stabilite dal Consiglio di Amministrazione; il Presidente del Comitato Scientifico presenterà un rendiconto dell'attività svolta.

I fondi specifici del Comitato Scientifico devono passare tramite l'Associazione. Il Comitato Scientifico è formato da personalità dell'Unità operativa di cardiologia di Chioggia, idonee agli obiettivi da raggiungere e nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Durano in carica il periodo necessario allo sviluppo del progetto.

Del loro lavoro dovranno sottoporre, al Consiglio di amministrazione, relazione scritta.

## TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE

### **Art. 31 - Indicazione delle risorse**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

1. Quote associative versate dalle varie categorie di Soci;
2. Donazioni e lasciti di Soci e non soci;
3. Contributi e sponsorizzazioni da parte di persone fisiche, giuridiche, pubbliche e private;
4. introiti attivi derivanti da iniziative proprie e da investimenti dell'organizzazione di volontariato;
5. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L.266/61.

### **Art. 32 - I beni**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione o ad essa lasciati per donazione, e sono ad essa intestati.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni e/o organizzazioni che per legge, per statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 33 - Contributi**

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita anno per anno dal Consiglio di Amministrazione.

I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche anche estranee all'Associazione.

#### **Art. 34 - Erogazioni, donazioni e lasciti**

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

#### **Art. 35 - Devoluzione dei beni**

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale sempre a sostegno dell'Unità operativa di Cardiologia dell'Ospedale di Chioggia.

### TITOLO VI IL BILANCIO

#### **Art. 36 - Bilancio e conto consuntivo**

I documenti di bilancio dell'Associazione di volontariato sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio di previsione contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

#### **Art. 37 - Formazione e contenuto del bilancio**

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio di Amministrazione: esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima riunione dell'anno di riferimento.

Il conto consuntivo, predisposto a cura dell'Economo, viene elaborato dal Consiglio di Amministrazione: esso contiene le singole voci di entrata e spesa relative all'anno trascorso.

Viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre i quattro mesi dell'anno successivo.

I due documenti di bilancio che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci dovranno essere accompagnati da brevi relazioni di commento predisposte dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 38 - Controllo sul bilancio**

I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo prima di essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, dovranno essere controllati dal Collegio dei

Revisori dei Conti che in merito esprimono il loro parere in una relazione ai medesimi documenti.

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate; eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea degli aderenti.

#### **Art. 39 - Approvazione del bilancio**

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione n. 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea e può essere consultato da ogni aderente.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla sua chiusura.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione n. 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea e può essere consultato da ogni aderente.

### Titolo VII Le Convenzioni

#### **Art. 40 - Delibera, stipula ed attuazione delle convenzioni**

Eventuali convenzioni con altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale convenzione è stipulata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, come pure le modalità di attuazione della convenzione stessa.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

### Titolo VIII Dipendenti Collaboratori

#### **Art. 41 - Dipendenti**

L'organizzazione di volontariato può assumere, in caso di necessità, dipendenti nei limiti previsti dalla L.266/61.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

### Titolo IX La Responsabilità

#### **Art. 42 - Responsabilità ed assicurazione degli associati**

I soli aderenti all'Associazione che prestino la loro opera di volontariato sotto qualsiasi forma, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L.266/91.

#### **Art. 43 - Responsabilità dell'Associazione**

L'Associazione di volontariato risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle eventuali convenzioni e dei contratti stipulati.

#### **Art. 44 - Assicurazione dell'Associazione**

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

#### Titolo X Rapporti con altri Enti e soggetti

#### **Art. 45 - Rapporti con altri soggetti**

L'Associazione ha rapporti con altre Associazioni analoghe aventi stessi scopi e finalità.

#### TITOLO XI Disposizioni Finali

#### **Art. 46 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, con espresso rinvio alle norme contenute nel C.C. e nelle leggi speciali in materia di Associazioni, ivi compresi gli artt. 20, 21 e 22 del C.C. ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché alle disposizioni di cui alla L. 266/61 e D.L.460/97.

#### **Art. 47 - Regolamento**

L'Associazione si doterà di un regolamento interno che rispecchia ed integra le norme del presente statuto.

La presente scrittura su n. 12 (dodici) pagine è conforme alla volontà dei sottoscritti Soci Fondatori.

**Antoniella Costanzo  
Baldo Maria Lucia  
Basciano Maria Gabriella  
Bello Lauro  
Boscolo Gianni Anzoletti  
Brombo Maria  
Bullo Sergio  
Doria Cesare  
Falanga Elpidio  
Ferrandino Angelo  
Godino Luciano  
Naccari Paolo  
Padoan Fiorino  
Perini Sergio  
Saracino Luigi**

**Bacci Aldo  
Baldo Renzo  
Bellemo Rosella  
Boscolo Enzo Meo  
Boscolo Vittorino Meneguolo  
Bullo Alberto  
Cecotti Sergio  
Facchino Bruno  
Fedrigo Mirian  
Galera Francesco  
Ioseffini Marino  
Pavan Eugenio  
Perini Piergiorgio  
Ruggero Sisto  
Zanotti Loredana**